

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA GESTIONE DELLA MICRO-LOGISTICA IN AMBITO SANITARIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2890

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI II TRANCHE

52) Domanda

Premesso che:

- ai sensi del § 21 del Capitolato d’Oneri:

- a) *“per tutti i lotti, l’Accordo Quadro sarà aggiudicato a tutti i partecipanti che abbiano presentato un’offerta conforme ai requisiti richiesti. Con riferimento a ciascun lotto si prevede la possibilità di aggiudicare la fornitura anche in caso di presenza di un’unica offerta valida, in tal caso il quantitativo massimo aggiudicabile sarà pari al 75% del massimale definito per il rispettivo lotto;*
- b) *a seguito dell’entrata in vigore delle Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che all’art. 22 prevede che «la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi», è prevista una quota minima di aggiudicazione per ciascun operatore economico aggiudicatario, pari al 5% del massimale di ciascun lotto.”*

Considerato che:

- dalla documentazione di gara non emergono chiaramente le modalità con cui si intende ripartire la restante e preponderante quota delle prestazioni tra i diversi aggiudicatari, né i criteri oggettivi che presiederanno all’individuazione dell’esecutore dei singoli contratti attuativi una volta garantita la soglia minima a ciascuno;
- la previsione di una quota minima garantita del 5% volta ad assicurare la remuneratività non definisce un meccanismo di riparto trasparente e prevedibile per l’intera durata e valore dell’Accordo Quadro non consentendo agli operatori di formulare un’offerta consapevole
- l’art 59 c. 1 del D.Lga 36/2023 dispone *“Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.”*

Si chiede:

- di specificare la ripartizione delle quote delle prestazioni tra i diversi aggiudicatari esaurita la quota minima garantita del 5% stante che lasciare indeterminati i criteri di allocazione per la quota maggioritaria delle

prestazioni rischia di vanificare l'esito della competizione a scapito del principio del risultato di cui all'art. 1 D.Lgs 36/2023 (Parere di precontenzioso ANAC n. 511 del 22 dicembre 2025)

- di confermare quindi che il criterio principale adottato sia quello dello "scorrimento a cascata" della graduatoria che comporta l'obbligo per le Amministrazioni di rivolgersi prioritariamente al primo classificato fino alla capienza della sua quota considerando il criterio della "decisione motivata dalle in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione" come eccezionale.

Risposta

Si conferma quanto previsto in documentazione di gara. In particolare, fermo restando quanto previsto al par. 21 del Capitolato d'Oneri ai sensi del quale *"Per tutti i lotti, l'Accordo Quadro sarà aggiudicato a tutti i partecipanti che abbiano presentato un'offerta conforme ai requisiti richiesti"*, si rammenta quanto disciplinato al successivo par. 23 del Capitolato per cui *"Le condizioni oggettive per determinare quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:*

- 1) *criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito,*
- 2) *in deroga al criterio sub 1) in base alle specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate:*
 - *fornitura di un software di micro-logistica progettato per ottimizzare la gestione della logistica di reparto e integrato con gli armadi e i carrelli, ove presenti;*
 - *specifiche esigenze tecniche legate a particolari configurazioni/funzionalità hardware e/o software della soluzione tecnologica*

Nel caso 2), qualora più aggiudicatari presentino le stesse caratteristiche idonee a soddisfare le specifiche esigenze richieste, si procederà seguendo l'ordine della graduatoria."

Inoltre, conformemente a quanto disposto dall'art. 59, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la quota minima di aggiudicazione per ciascun operatore economico pari al 5% del massimale di ciascun lotto, è volta ad assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti agli operatori economici risultati aggiudicatari, garantendo, in tal modo, una valutazione economica ponderata circa l'opportunità di partecipare alla procedura.

53) Domanda

Si chiede di specificare il numero massimo di aggiudicatari stante che l'assenza di tale indicazione implica per il concorrente incertezza sul valore potenziale della propria quota di affidamento, impedendo una valutazione economica ponderata sulla opportunità di partecipare alla procedura stessa oltre a comportare una distorsione della concorrenza favorendo l'arbitrarietà in fase esecutiva (ANAC Parere precontenzioso 511 del 22 dicembre 2025).

Risposta

Trattandosi di un'iniziativa innovativa e complessa e tenuto conto degli esiti della consultazione di mercato, non è stato previsto un numero massimo di aggiudicatari per la gara in oggetto, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

Si rammenta, inoltre, che come previsto al par. 3 del Capitolato d'Oneri *"Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. **Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti***

degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro". L'Accordo Quadro, infatti, è uno strumento negoziale flessibile per cui rientra nella discrezionalità della stazione appaltante prevedere percentuali di affidamento minime in funzione del fabbisogno da soddisfare.

Si veda anche la risposta al chiarimento n. 52.

54) Domanda

Dal link riportato <https://ecas.ec.europa.eu>, il formulario dinamico non è presente ma si apre una pagina bianca.

Non avendo ricevuto nessun contributo finanziario estero chiediamo se possiamo inserire un'autocertificazione al riguardo

Risposta

Come previsto al par. 8.1 del Capitolato d'Oneri, per permettere la trasmissione dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 alla Commissione Europea, lo stesso dovrà essere necessariamente compilato tramite il Form on-line.

Si precisa che, cliccando sul collegamento ipertestuale del link sopra richiamato – senza fare il copia e incolla -, l'operatore economico verrà reindirizzato al seguente link:

https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=t1KKSzzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJv6qlwRA90MNZjWLPC1tbXTujJtLATkVR3aPCIsDb8nf6hGOnbDpehO6jm-jpJZscgsw0K7Fv5KOSFdnG&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fbd84eda75e5dde7ecf&req_cnf=eyJrdHkiOiJFYlslmNydiI6IiAtMjU2liwieCI6IiIhaTtmpQR0pEUXNOdEFEZXXVQRXJ5eHdQOGhpbGNLSHA1d1ZzUmdLdWlKWm8iLCJ5IjoiLUhia2s0MGtHRHBNTBpNWNlWkZZUW9US05kVVIPVFNIUxpOG42NXBpRSJ9 ove sarà possibile procedere con la compilazione del form.

55) Domanda

Con riferimento al paragrafo "6.2 CANONE DI NOLEGGIO" del Capitolato Tecnico, dove si legge "Il noleggio potrà essere concluso e/o sospeso su richiesta dell'Amministrazione con conseguente interruzione della corresponsione del canone di noleggio"

Considerati:

- l'art. 16 dello schema di Accordo Quadro che disciplina la facoltà di recesso dell'Amministrazione;
 - l'art. 6-BIS dello schema di Accordo Quadro che disciplina i presupposti e le modalità delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione
- 1) si chiede di confermare che l'esercizio della facoltà di conclusione del noleggio da parte dell'Amministrazione sia in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 6-BIS e 16 dello schema di Accordo Quadro;
 - 2) si chiede inoltre di specificare se la facoltà di sospensione del noleggio da parte dell'Amministrazione, i) sia soggetta a un termine di preavviso minimo, ii) debba essere soggetta a specifiche motivazioni iii) debba avere una durata massima trascorsa la quale l'Amministrazione debba ripristinare o concludere il noleggio, stante che diversamente si introdurrebbe un elemento di indeterminatezza e di arbitrarietà non potendo il fornitore fare affidamento su un periodo minimo di noleggio e sulla sua continuità;

3) in caso di risposta negativa alla domanda n. 2), si chiede di confermare che la facoltà di sospensione possa essere considerata un refuso e pertanto non applicabile.

Risposta

Con riferimento al punto 1), posto che il quesito non è chiaro, si precisa che il paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico deve essere interpretato in modo sistematico e coerente con lo Schema di Accordo Quadro. In particolare, le ipotesi di cessazione del noleggio sono integralmente disciplinate dagli articoli 15 e 16 dello Schema di Accordo Quadro, cui occorre fare riferimento, a seconda dei casi, per la risoluzione o per il recesso. Per quanto attiene il riferimento all'art. 6 – BIS dello Schema di Accordo Quadro, lo stesso si riferisce alle modifiche contrattuali in corso di esecuzione, così come disciplinate all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Relativamente al punto 2) si conferma che la facoltà di sospensione del noleggio da parte dell'Amministrazione è un refuso.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Guido Gastaldon